

TI_GERICHTE 12.2002.107 vom 13. Mai 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-05-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2002.107

FR: TI_GERICHTE 12.2002.107 du 13 mai 2002

IT: TI_GERICHTE 12.2002.107 del 13 maggio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

A questo stadio della causa è unicamente litigiosa la questione delle ore di lavoro supplementari che l'attore pretende di avere prestato. Non è per contro più oggetto di disputa la questione delle vacanze non godute, per le quali il Pretore ha negato qualsiasi indennizzo.

E. 2

Nel caso di specie è pacifico che il 21 aprile 1998 tra le parti è stato concluso un contratto di lavoro a tempo indeterminato, giusta gli art. 319 e segg. CO. In esso era stato convenuto, tra le varie cose, che l'attore aveva l'obbligo di lavorare 40 ore alla settimana, ma che in caso di necessità gli poteva essere chiesto di effettuare delle ore supplementari, nella misura in cui sarebbe stato possibile pretenderlo secondo le norme della buona fede. Il contratto rinviava inoltre ad un regolamento interno della ditta. Quest'ultimo stabiliva che era da considerare lavoro straordinario quello prestato oltre le normali ore di lavoro, se richiesto e autorizzato dal superiore, ritenuto che in tal caso lo stesso sarebbe stato retribuito secondo le norme del CO. 3.1. Giusta l'art. 321c CO il datore di lavoro può compensare, entro un periodo adeguato e con il consenso del lavoratore, il lavoro straordinario prestato mediante un congedo di durata almeno corrispondente (cpv. 2). Se il lavoro straordinario non è compensato mediante congedo e se mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo non è stato convenuto o disposto altrimenti, il datore di lavoro deve pagare per tale lavoro il salario normale più un supplemento di almeno un quarto (cpv. 3). Nel caso di specie, tra le parti non è intervenuto nessun accordo in merito ad una possibile compensazione delle ore supplementari mediante congedo, ragione per cui può entrare in linea di conto unicamente l'eventualità di una retribuzione delle medesime da parte del datore di lavoro. 3.2. Secondo dottrina e giurisprudenza, spetta al lavoratore fornire la prova delle ore di lavoro supplementari effettuate (DTF 123 III 84 consid. 4a; Staehlin/Schönenberger , Commentario zurighese, n. 16 ad art. 321c CO; Streiff/von Kaenel , Arbeitsvertrag, Zurigo 1992 n. 10 ad art. 321c CO). Qualora il loro esatto numero non possa essere più dimostrato, allora può entrare in linea di conto l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, che permette al giudice di stabilire l'ammontare del risarcimento in base al suo prudente criterio. Questa disposizione contempla una regola probatoria di diritto federale intesa a rendere più facile per il danneggiato la dimostrazione del pregiudizio subito (Kummer , Commentario bernese, n. 70 e 245 ad art. 8 CC). La sua applicazione non deve però condurre ad un rovesciamento dell'onere della prova: spetta in effetti pur sempre al dipendente l'obbligo di fornire, nel limite del possibile, tutti gli elementi utili a stabilire il

numero di ore lavorative supplementari che egli ha prestato per il proprio datore di lavoro. In tal senso è però in linea di massima sufficiente che questi pervenga a far apparire verosimile il fatto di aver lavorato regolarmente oltre l'orario previsto, non essendo ragionevolmente esigibile la prova di ogni singola ora di lavoro supplementare effettuata.

3.3. Contrariamente all'opinione espressa dall'appellante, nel caso di specie il tribunale di prima istanza non ha affatto violato i principi probatori appena menzionati. Innanzitutto l'istruttoria di causa ha permesso di accertare che poco dopo la sua assunzione, l'appellato era stato inviato insieme ad alcuni suoi colleghi di lavoro ad _____ in _____ per seguire da vicino la realizzazione di un importante progetto per il quale la _____ fungeva da impresa generale. Sul cantiere erano intervenuti dei problemi, per risolvere i quali si era resa necessaria la presenza in loco di alcuni architetti alle dipendenze della convenuta. Le testimonianze raccolte dal Pretore hanno confermato che di regola sul cantiere di _____ i turni di lavoro dei progettisti giunti dal Ticino, ivi compreso l'attore, superavano abbondantemente le 8 ore al giorno previste dal contratto. Non di rado essi erano infatti costretti a lavorare fino a tarda notte, come pure il sabato e la domenica, per tentare di recuperare il ritardo accumulato nell'esecuzione dell'opera. Ciò permette di considerare come del tutto verosimile il fatto che l'attore abbia effettivamente prestato ore di lavoro straordinario per la convenuta. Dalla documentazione agli atti emerge poi che l'appellato era tenuto ogni giorno ad annotare le ore di lavoro prestate e le eventuali assenze (per vacanza, malattia o altro) su di un apposito foglio di presenza che alla fine di ogni mese consegnava al suo datore di lavoro. Quest'ultimo ha quindi provveduto a trascrivere, senza formulare alcuna riserva, i dati che gli erano stati trasmessi dal dipendente su di un formulario di "conteggio vacanze ed ore supplementari" relativo al periodo aprile 1997-febbraio 1998. Tale documento, dal quale risultava un saldo attivo di 475 ore di lavoro straordinario a favore dell'attore, è stato notificato l'11 marzo 1998 per controllo a quest'ultimo. Ora, benché non sia possibile attribuire piena forza probatoria ai suddetti fogli di presenza per quel che concerne la determinazione dell'esatto numero di ore di lavoro prestate, gli stessi costituiscono, a non averne dubbio, un importante indizio in proposito. La convenuta era infatti in grado attraverso questi documenti di prendere regolarmente conoscenza delle ore supplementari conteggiate dal suo dipendente e, se del caso, di contestare le medesime; cosa questa che però essa non ha fatto e che dev'essere intesa, in base alle regole della buona fede, come l'implicito riconoscimento di quanto indicato dall'attore. In simili circostanze, è dunque a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto che fossero date le condizioni per far capo al disposto dell'art. 42 cpv. 2 CO e si è fondato sul citato "conteggio vacanze ed ore supplementari" allestito dalla convenuta per stabilire l'ammontare delle ore di lavoro straordinario effettuate dall'appellato.

3.4. Alla luce di quanto appena esposto, anche l'argomento secondo cui l'attore non era stato preventivamente autorizzato da chi di competenza a lavorare al di là del tempo pattuito contrattualmente non può essere accolto. Accettando tacitamente e senza mai formulare alcuna riserva i conteggi orari che _____ le faceva pervenire mensilmente, la _____ ha in sostanza avallato per atti concludenti non solo il contenuto di tali documenti ma anche il modo d'agire del suo dipendente per quanto attiene alla notifica delle sue presenze sul posto di lavoro. Dall'istruttoria di causa è emerso che anche per gli altri collaboratori della convenuta, attivi presso il suo ufficio di progettazione, vigeva una simile prassi e che nessuna particolare procedura per la richiesta e l'autorizzazione dello svolgimento di ore di lavoro supplementari era stata predisposta dal loro datore di lavoro. Pertanto, non può essere condivisa la tesi giusta la quale l'appellato avrebbe dovuto

rivolgersi al direttore del cantiere di _____, _____, per ottenere il permesso di lavorare oltre il tempo dovuto. Essa risulta oltretutto in aperta contraddizione con quanto sostenuto inizialmente dalla _____, secondo la quale il solo soggetto che avrebbe potuto rilasciare una simile autorizzazione era l'amministratore unico della società, _____.

4.1. Resta a questo punto da esaminare il calcolo effettuato dal Pretore per stabilire il compenso dovuto all'attore. L'appellante sostiene infatti che la maggiorazione salariale del 25% prevista dall'art. 321c cpv. 3 CO non sarebbe applicabile nel caso concreto, poiché tale norma non è imperativa e perché né il contratto di lavoro, né il regolamento interno prevedevano una tale possibilità. La censura risulta destituita di fondamento e, come tale, dev'essere respinta.

4.2. L'art. 321c cpv. 3 CO costituisce una disposizione parzialmente imperativa; le parti possono sì derogarvi, ma solamente attraverso un accordo scritto o per mezzo di una clausola contenuta in un contratto normale di lavoro o in una convenzione collettiva di lavoro. Il semplice fatto che tale norma non sia contemplata dagli art. 361 e 362 CO, i quali enumerano le disposizioni assolutamente o relativamente imperative, è irrilevante poiché gli elenchi previsti da entrambe queste norme non sono esaustivi (DTF 124 III 469 consid. 2a con numerosi riferimenti). In concreto, non risulta che sia data una delle citate condizioni per derogare all'applicazione di questa disposizione. D'altronde neppure l'appellante non ha mai sostenuto ciò. Per questo motivo, alla luce anche del chiaro rinvio alle regole del CO contenuto sia nel contratto di lavoro che nel regolamento interno ad esso allegato, non vi è alcun dubbio che la maggiorazione salariale del 25% per le ore di lavoro supplementari prevista dall'art. 321c cpv. 3 CO trova piena applicazione al caso di specie. Tenuto conto di tutto quanto precede, nonché di un salario orario di fr. 46,27 - peraltro mai contestato - dev'essere dunque riconosciuta all'appellato un'indennità di fr. 27'472,80, oltre interessi al 5% dal 31 luglio 1998, per le 475 ore di lavoro straordinario da lui prestate, così come stabilito nel giudizio pretorile.

E. 5

Ne discende la reiezione del gravame. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d'appello seguono la completa soccombenza dell'appellante. Per i quali motivi, richiamati, per le spese, l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia 1. L'appello 31 maggio 2002 della _____, è respinto. 2. Le spese della procedura d'appello consistenti in:

tassa di giustizia	fr. 750.-	spese	fr. 50.-	totale	fr.
800.- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'300.- per ripetibili d'appello. 3. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello					
Il presidente			Il segretario		

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.